

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

4^a sezione lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. Francesco Paolo PANARIELLO	Presidente rel.
dott. Fabrizio RIGA	Consigliere
dott.ssa Isabella PAROLARI	Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del **13/12/2022** la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile d'appello, iscritta al n. **3845/2021** r.g. sez. lavoro vertente

TRA

elett. dom.ta in Via Germanico n. 172, Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Panici, unitamente all'avv. Raffaele Ferrara del foro di Napoli, in virtù di procura allegata al ricorso di primo grado.

APPELLANTE

E

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via Pier Capponi n. 73, Firenze, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ferradini del foro di Firenze in virtù di procura allegata alla memoria difensiva.

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 14/07/2021.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande come proposte in primo grado; con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio, da attribuire all'avv. Ferrara antistatario".

Per l'appellata: "Rigettare l'appello, con vittoria delle spese del gravame".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, Cassini Mariagrazia esponeva che:

- aveva lavorato alle dipendenze di spa presso l'unità di Roma, Via in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21/10/2019 al 20/10/2020 e part time a 30 ore settimanali, in qualità di addetta ai negozi e/o filiali di esposizione, inquadrata nel V livello ccnl terziario della distribuzione e dei servizi;
- con lettera del 05/01/2020 era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova;



- il patto di prova era nullo per la mancata indicazione delle mansioni alle quali sarebbe dovuta essere adibita, con conseguente illegittimità del licenziamento;
- il licenziamento era comunque illegittimo sia perché il periodo di prova si era protratto oltre il termine stabilito dal ccnl, sia perché non era stato motivato nonostante ella fosse stata assunta come invalida;

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere:

- a) l'accertamento del superamento del periodo di prova e la conseguente illegittimità del licenziamento,
- b) la condanna di spa a reintegrarla nel posto di lavoro nonché a risarcirle il danno pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
- c) qualora il processo si fosse protratto oltre il termine finale di scadenza del contratto, la condanna della società al pagamento di tutte le residue mensilità retributive dal licenziamento fino al 20/10/2020;
- d) in subordine, la declaratoria di nullità del patto di prova,
- e) la conseguente condanna della società al pagamento di tutte le residue mensilità retributive dal licenziamento fino al 20/10/2020.

In via istruttoria chiedeva di essere ammessa alla prova contraria a quella eventualmente richiesta dalla società resistente, con testimoni di cui si riservava di indicare le generalità.

Costituitasi in giudizio, spa contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 14/07/2021, rigettava le domande e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 20/12/2021. L'appellante censurava la decisione di primo grado, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- ommesso di rilevare la mancata contestazione, da parte della società, della circostanza della mancata indicazione delle mansioni oggetto della prova;
- ommesso di considerare che "6) addetto a negozi o filiali di esposizioni" è una categoria e non un profilo, atteso che può contenere più profili come l'addetto alle pulizie, l'aiutante commesso, il commesso, l'addetto alle vetrine, l'addetto alla cassa etc.;
- in subordine, formato il proprio convincimento circa il superamento del periodo di prova;
- formato il proprio convincimento circa l'ammontare dei giorni di effettivo lavoro indicati dalla società come 54, a causa dell'omessa considerazione delle buste paga, dalle quali emergono le ore di lavoro effettivamente prestate per un totale di ore 416,41;



- omesso di considerare che tenuto conto dei turni di lavoro, da 4 a 7 ore come da “pianificazione allegata al contratto di assunzione”, documento proveniente da spa, risultava il superamento dei 60 giorni di lavoro effettivo;
- formato il proprio convincimento circa la mancata prova di essere ella invalida, a causa dell’omesso esame del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio del centro per l’impiego di Cinecittà, allegato in primo grado;
- formato il proprio convincimento circa il fatto che l’assunzione non sarebbe avvenuta in termini di collocamento obbligatorio, a causa dell’omessa considerazione del fatto che tale circostanza non era stata contestata dalla società;
- omesso di considerare che il contratto di lavoro era a tempo determinato e pertanto, ai sensi dell’art. 2119 c.c., sarebbe stato possibile il recesso *ante tempus* solo in presenza di una giusta causa;
- omesso di considerare che il mancato superamento della prova non costituisce giusta causa di recesso.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitasi in giudizio, spa contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

All’odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti ragioni:

- a) la deduzione della ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe durato 69 giorni e, quindi, sarebbe conseguito il superamento della prova, atteso il termine di 60 giorni (esclusi i riposi) previsto dall’art. 106 ccnl è infondata;
- b) infatti, come eccepito dalla società resistente, nel computo vanno inclusi soltanto i giorni di lavoro effettivo, come espressamente prevede l’art. 106 ccnl, sicché vanno considerati soltanto i 54 giorni di lavoro effettivo, come documentati con la produzione del LUL e dell’estratto libro presenze;
- c) in tal senso è pure Cass. n. 25482/2014;
- d) peraltro, la ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta al riguardo dalla società;
- e) dunque il licenziamento è intervenuto quando era ancora in corso il periodo di prova;
- f) il licenziamento è stato pertanto legittimamente intimato *ad nutum* ai sensi dell’art. 2096 c.c., ossia motivato solo con riguardo al mancato superamento della prova, in quanto tale sottratto al regime limitativo dei licenziamenti individuali (Cass. n. 16214/2016);



- g) la condizione di invalidità della ricorrente non spiega alcun effetto al riguardo, poiché dagli atti non emerge affatto che ella sia stata assunta come invalida iscritta al collocamento obbligatorio, né di tale condizione vi è cenno nel contratto di lavoro;
- h) la ricorrente neppure deduce la nullità della clausola relativa al patto di prova per mancata indicazione di mansioni compatibili con la sua minorazione, di cui – come detto – non vi è cenno alcuno in contratto;
- i) in ogni caso incomberebbe sul lavoratore l'onere di dimostrare il positivo superamento della prova oppure che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione della prova;
- j) infondata è anche la deduzione di nullità del patto di prova per difetto di indicazione delle mansioni cui la ricorrente sarebbe dovuta essere adibita e per le quali sarebbe stata esperita la prova;
- k) a tal riguardo va premesso che la predetta indicazione può avvenire anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che tale richiamo sia sufficientemente specifico, sicché se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, sarà necessaria l'indicazione del singolo profilo, risultando generica quella della sola categoria, come insegna Cass. n. 9597/2017;
- l) nel caso di specie l'indicazione è stata specifica, in quanto vi è l'indicazione di mansioni di addetta ai negozi e/o filiali d'esposizione con inquadramento al V livello;
- m) il richiamo è specifico in quanto riferito, fra i 28 profili ivi previsti, allo specifico profilo contenuto nel V livello, ossia a quello n. "6) addetto a negozi o filiali di esposizioni".

2. Ciò posto, l'appello è fondato e pertanto va accolto.

2.1. Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omesso rilievo della mancata contestazione, da parte della società, della circostanza della mancata indicazione – in contratto – delle mansioni oggetto della prova.

Il motivo è infondato: la difesa della società espressa nella memoria difensiva di primo grado è stata nel senso della sufficienza di quanto previsto in contratto. Tanto basta a far ritenere contestata la deduzione della lavoratrice.

2.2. Con il secondo motivo la addebita al Tribunale l'omessa considerazione del fatto che "addetto a negozi o filiali di esposizioni" – ossia la qualifica indicata in contratto – è soltanto una categoria e non un profilo, atteso che può contenere più profili come l'addetto alle pulizie, l'aiutante commesso, il commesso, l'addetto alle vetrine, l'addetto alla cassa etc. Pertanto risulta mancante l'indicazione delle mansioni in relazione alle quali esperire la prova, con conseguenze invalidanti sia sul patto di prova, sia sul recesso.

Il motivo è fondato.



In via preliminare va rigettata l'eccezione della società, secondo cui nel contratto di lavoro vi sarebbe l'indicazione di "addetta alle vendite", ossia di un profilo idoneo ad esprimere, sia pure *per relationem*, le mansioni oggetto della prova.

Dall'esame del contratto di lavoro si evince chiaramente che non vi è affatto tale indicazione, bensì quella generica di "addetto a negozi o filiali di esposizioni".

Orbene, nell'art. 113 ccnl, rubricato "Classificazione", è previsto quanto segue:

"omissis

QUINTO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:

- fatturista;*
- preparatore di commissioni;*
- informatore negli istituti di informazioni commerciali;*
- addetto di biblioteca circolante;*
- addetto al controllo delle vendite;*
- addetto ai negozi o filiali di esposizioni;**
- addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;*
- pratico di laboratorio chimico;*
- dattilografo;*
- archivista, protocollista;*
- schedarista;*
- codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);*
- operatore di macchine perforatrici e verificatrici;*
- campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);*
- addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;*
- addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;*
- addetto al controllo e alla verifica delle merci;*
- addetto al centralino telefonico;*
- aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzerie, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);*
- aiuto banconiere di spacci di carne;*
- aiutante commesso*;*
- conducente di autovetture;*



addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;

addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;

operaio qualificato;

operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:

a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;

b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;

c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;

d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;

e) l'addetto alla manovra vagoni;

f) il conduttore di carrelli elevatori;

g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;

h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.



* *L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi*".

Dunque mentre gli altri profili sono effettivamente specifici e in quanto tali idonei a consentire l'individuazione delle mansioni e, quindi, dell'oggetto della prova se pattuita, non così può dirsi per il profilo n. 6) di "addetto ai negozi o filiali di esposizione", perché il termine "addetto" è generico e onnicomprensivo e i termini "negozi" e "filiali di esposizione" sono analogamente "muti" rispetto all'individuazione delle mansioni oggetto del contratto di lavoro.

Ne consegue che, in mancanza di una maggiore specificazione nel contratto individuale di lavoro, il richiamo a quel "profilo" indicato nel ccnl è insufficiente, potendo essere molteplici e oggettivamente diverse e quindi non univoche le mansioni riferibili a quel profilo.

Pertanto la mancanza di tali indicazioni non consente al lavoratore di contestare il mancato superamento del periodo di prova e, soprattutto, al giudice di effettuare la verifica in concreto. Se ne deve dedurre la nullità del patto per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto.

Ne consegue, altresì, l'illegittimità e, pertanto, l'annullabilità del licenziamento, in quanto motivato con riferimento ad una prova esperita sulla base di un patto nullo.

Considerata l'efficacia *ex tunc* della pronuncia di annullamento, residuano a credito dell'appellante tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate fino alla scadenza naturale del termine finale apposto al suo contratto di lavoro subordinato.

2.3. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di gravame.

3. La sentenza impugnata va pertanto riformata.

4. Atteso l'esito del gravame e quello complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nullo il patto di prova;
- b) annulla di conseguenza il licenziamento del 05/01/2020;
- c) condanna la società appellata a pagare all'appellante tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (famiglie di impiegati e operai) e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo;
- d) condanna la società appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per ciascun grado in euro 4.480,00, oltre cpa ed IVA ed oltre i



contributi unificati versati per i due gradi di giudizio, con attribuzione all'avv. Raffaele
Ferrara, dichiaratosi anticipante.

Roma, 13/12/2022.

Il Presidente est.

